



VERBALE DI DELIBERAZIONE del CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 28/12/2024

Cod. Ente 10956

ORIGINALE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ALIQUOTA ANNO 2025 A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì VENTOTTO del mese di DICEMBRE alle ore 09:00, nella sede del Comune in seguito a convocazione, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legislazione, si è riunito il Consiglio Comunale. La seduta è pubblica.

NOMINATIVO	PRESENTI	ASSENTI
BIFFI GIACOMO	SI	
USAI DAVIDE	SI	
LANZANOVA LORENZO	SI	
BARTESELLI PIERLUIGI	SI	
COLOMBO CLARA	SI	
PEREGO ANNAMARIA	SI	
RIGATO MICHELA	SI	
INTINI ESTER	SI	
MONTALBANO PAOLA	SI	
MORENA VINCENZO	SI	
BARAGETTI DAVIDE	SI	
TUFANO DANIELE		SI
MASTROGIOVANNI CHIARA	SI	

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assiste il Segretario Comunale Reggente Dott. Panariello Michele, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Assume la presidenza la PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE Perego Annamaria.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

La Presidente introduce l'argomento e cede la parola all'Assessora alla Programmazione Economico-Finanziaria, Tributi, Commercio e Attività Produttive, dott.ssa Clara Colombo, che dà atto delle nuove aliquote e indica le motivazioni alla base della scelta delle modifiche dell'Addizionale Comunale Irpef 2025.

La Consigliera Mastrogiovanni chiede parola indicando la mancanza di uno scaglione intermedio delle aliquote che rischia di incidere maggiormente sulle famiglie.

L'Assessora Colombo risponde asserendo che i redditi della maggior parte della popolazione Cavenaghese rientra nella fascia intermedia e quindi, inserire una soglia intermedia, renderebbe meno efficace le scelte effettuate.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- il D. Lgs. 28.09.1998, n. 360;
- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;
- la Legge 27.12.2006, n. 296 (*Legge Finanziaria 2007*);
- il D.L. 13.08.2011, n. 138 convertito con modificazioni nella Legge 14.09.2011, n. 148;
- il D.L. 06.12.2011, n. 201 convertito con modificazioni nella Legge 22.12.2011, n. 214;
- la Legge n. 448/2011;
- la Legge 28.12.2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);
- l'articolo unico della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 recante *"Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2017-2019"*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 57 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 297 del 21.12.2016;
- l'art. 5, comma 11, del D.L. 30.12.2016, n. 244 *"Proroga e definizione di termini"* (cd. *Milleproroghe*);
- la Legge 27.12.2017 n. 205 *"Legge di Stabilità 2018"*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29.12.2017;
- la Legge 30.12.2018, n. 145 *"Legge di Bilancio 2019"*, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 62 alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31.12.2018;
- la Legge 27.12.2019, n. 160 recante *"Bilancio di Previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2020-2022"*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 304 del 30.12.2019 Suppl. Ordinario n. 45;
- la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2021-2023"*;
- la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2022-2024"*;
- la Legge 29 dicembre 2022, n. 197 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2023-2025"*;
- la Legge 30 dicembre 2023, n. 213 *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e Bilancio Pluriennale per il triennio 2024-2026"*;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il Regolamento Addizionale Comunale All'Irpef (Imposta Sul Reddito Delle Persone Fisiche) approvato con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 15 del 06.08.2015

Visto il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 recante: *"Istituzione di una addizionale comunale all'Irpef a norma dell'art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"*;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

“Gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

Considerato che ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 23/2011 a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 purché approvate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Dato atto che:

- l'art. 13, commi 15 e 15-ter del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, dispone che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, per la pubblicazione del sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del d. lgs. 360/1998, indicando scadenze temporali e relativa efficacia della pubblicazione;
- la presente deliberazione seguirà le procedure e le specifiche tecniche fissate con Decreto interministeriale del 20/07/2021, mediante inserimento della stessa Deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'economia, come da ultimo previsto nell'art. 1, comma 767, della Legge 160/2019;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 26 del 21.12.2023, esecutiva, con la quale è stata confermata per l'anno 2024 l'aliquota nella misura dello 0,6%;

Visto l'art. 1 comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998 che prevede che il Comune con delibera può variare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all'Irpef sino ad un massimo dell'0,8%;

Constatato che l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche rappresenta da anni entrata indispensabile al fine di disporre delle risorse necessarie, in relazione ai programmi amministrativi e alla qualità dei servizi da garantire;

Constatato che la crescente domanda di servizi e l'aumento dei costi degli stessi rendono necessario definire una manovra strutturale che consenta di continuare a garantire un gettito in grado di sostenere l'operatività del Comune, rispetto al mantenimento e miglioramento degli attuali servizi offerti;

Ritenuto necessario incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di 0,2 punti percentuali, elevandola nella misura del 0,8% al fine di garantire l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività previsti nel Bilancio di Previsione Finanziario 2025/2027;

Visto l'articolo 1, comma 3-bis del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, che prevede che i comuni possano stabilire una soglia di esenzione unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle

persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Visto che il su citato Regolamento del Comune di Cavenago di Brianza per l'addizionale comunale all'IRPEF all'art. 2 comma 1 non stabilisce alcuna soglia di esenzione ma all'art. 3 sancisce che "Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale";

Ritenuto necessario introdurre la soglia di esenzione fino a 11.000,00 euro per tutti i redditi imponibili relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., prevista dall'art.1 del D.Lgs. n. 360/1998, a partire dal 1° gennaio 2025 e per gli anni seguenti, al fine di avviare, per quanto possibile, un percorso di riduzione fiscale per i cittadini con redditi bassi chiarendo che, se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

DATO ATTO che dall'applicazione delle nuove aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF, tenuto conto della soglia di esenzione per reddito imponibile annuo fino a 11.000,00 euro, si ottiene un gettito pari ad euro 1.156.277, previsione calcolata sull'imponibile 2023 (ultimo disponibile), necessaria a garantire gli equilibri di bilancio; accertato che la competenza a deliberare sulla proposta in oggetto appartiene al Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. f), del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

Preso atto del parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Preso atto del parere di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Settore Finanziario dott. Filippo Maria Proietti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49, 1° comma, e all'art. 147 bis, 1° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli n. 9; Contrari n. 3; (Sigg. Morena, Baragetti e Mastrogiovanni) espressi da n. 12 componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti,

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. Di incrementare l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di 0,2 punti percentuali, elevandola alla misura del 0,8% al fine di garantire l'acquisizione delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alla normale attività dell'Ente e per mantenere i livelli qualitativi e quantitativi dei servizi erogati alla collettività;
3. Di introdurre la soglia di esenzione fino a 11.000,00 euro per tutti i redditi imponibili relativi all'addizionale comunale all'I.R.P.E.F., prevista dall'art.1 del D.Lgs. n. 360/1998, a partire dal 1° gennaio 2025 e per gli anni seguenti, al fine di avviare, per quanto possibile, un percorso di riduzione fiscale per i cittadini con redditi bassi. chiarendo che se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione, l'addizionale dovuta è calcolata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo, così come

previsto dall'art. 1, comma 11, del decreto legge 138/2011, convertito nella legge 148/2011;

4. Di demandare al Responsabile del Settore Finanziario gli adempimenti conseguenti alla presente deliberazione, compresa la pubblicazione secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
 5. Di dichiarare la presente, con separata votazione: favorevoli n. 9; Contrari n. 3; (Sigg. Morena, Baragetti e Mastrogiovanni), immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii..
-

Allegati:

- Parere Revisore;
- Pareri.

COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

ADDITIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE – ALIQUOTA ANNO 2025 A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Funzionario Responsabile del Settore, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 23.12.2024

FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE

Dott. Filippo Maria PROIETTI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO, ai sensi dell'art. 49,comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Lì, 23.12.2024

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

FINANZIARIO

Dott. Filippo Maria PROIETTI



COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA

SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE

DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 43 del 28/12/2024

OGGETTO:

**ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
– ALIQUOTA ANNO 2025 A VALERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2025-2027.**

Letto, confermato e sottoscritto.

, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNAL IL SEGRETARIO COMUNALE REGGENTE

PEREGO ANNAMARIA

DOTT. PANARIELLO MICHELE

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).